



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante “*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*”;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 663, il quale, al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il “*Fondo per le foreste italiane*”, e comma 664, il quale stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo;

**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132*”;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti l’11 gennaio 2021 - Reg. 14, relativo all’individuazione e ai compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero;

**CONSIDERATO** che, in base alla sopra menzionata legge n. 145/2018, la dotazione del *Fondo per le foreste italiane* l’anno 2022 ammonta complessivamente a € 5.200.000,00, integrata dai fondi



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

provenienti dall'annualità 2021 e conservati in bilancio quali residui di stanziamento, ai sensi dell'articolo 34 *bis* della legge n. 196/2009, per l'importo di € 364.000,00;

**TENUTO CONTO** che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0655063 del 14 dicembre 2021, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Mipaaf in data 30.12.2021 al n. 417 e alla Corte dei Conti in data 05.01.2022 al n. 2, è già stato previsto di destinare una parte delle risorse del *Fondo per le foreste italiane* per l'anno 2022, pari a € 380.000,00, alla concessione di un contributo per la realizzazione di un progetto pluriennale di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali legnosi e di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere forestali, da realizzare in collaborazione istituzionale con Unioncamere;

**RAVVISATA** la necessità di procedere alla definizione dei criteri e modalità di utilizzo del Fondo per la parte residua delle risorse stanziare per la predetta annualità, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 664, della legge n.145/2018, con l'obiettivo di dare avvio o realizzare attività di interesse comune tra Stato ed Enti locali in materia di foreste e filiere forestali, ad esclusione delle disponibilità finanziarie non disciplinate nel presente decreto;

**VISTA** la legge 14 gennaio 2013, n.10 recante "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*" e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, il quale ha previsto l'istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia che viene aggiornato periodicamente e messo a disposizione delle amministrazioni pubbliche e della collettività tramite il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**VISTO** il decreto interministeriale del 23 ottobre 2014, che ha definito i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali da parte dei Comuni, nonché per la redazione e il periodico aggiornamento degli elenchi comunali e regionali/provinciali e con il quale si è provveduto a istituire l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia;

**ATTESO** che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n 9093602 del 04.09.2020, adottato ai sensi del sopra citato art. 1, comma 664, della legge n. 145/2018, già era stato valutato opportuno destinare una parte delle risorse del *Fondo per le foreste italiane* stanziare per l'annualità 2019 per favorire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n.10;

**RAVVISATA**, tuttavia, l'opportunità di incentivare ulteriormente tale iniziativa per garantire la continuità delle azioni già poste in essere sulla base dell'assegnazione di fondi di cui al DM sopra menzionato, anche alla luce degli aggiornamenti dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia nel frattempo intervenuti, da ultimo con decreto dirigenziale n. 0205016 del 05/05/2021, e, pertanto, di destinare alla tutela degli Alberi Monumentali una parte delle risorse del *Fondo per le foreste italiane* per l'annualità 2022 allocate sul pertinente capitolo di spesa;

**CONSIDERATO** che il d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, all'articolo 3, comma 2, lett. *s-bis*), introduce la definizione di "*bosco vetusto*" e, all'articolo 7, comma 13 *bis*), prevede l'adozione di "*apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti*";

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 604983 del 18.11.2021, adottato di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il quale, ai sensi del



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

sopra menzionato articolo 7, comma 13 *bis*), del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, sono state approvate le linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione del 6 settembre 2002 recante “*Modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione*”, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1324/2021 della Commissione del 10 agosto 2021;

**VISTO** il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, concernente “*Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione*” e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), che definisce le categorie dei “*materiali forestali di moltiplicazione*”, l'articolo 3 che definisce i requisiti dei “*materiali di base*” e l'articolo 10, comma 3, che prevede la redazione di un “*registro nazionale dei materiali di base*” e di una sua sintesi in forma di elenco, sulla base dei registri istituiti dagli Organismi ufficiali regionali e provinciali, da rendere noto alla Commissione europea, agli altri Stati membri e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

**VISTO**, altresì, l'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, rubricato “*Materiale forestali di moltiplicazione*”, che attribuisce ad una Commissione tecnica prevista dall'articolo 14 del d. lgs. 10 novembre 2003, n. 386, istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il compito di redigere, conservare e aggiornare il Registro nazionale dei materiali di base, secondo modalità definite con apposito decreto;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2020, n. 9403879, di istituzione del Registro nazionale dei materiali di base, disciplinandone le relative modalità di tenuta e aggiornamento, in armonia con quanto previsto dalla Strategia europea per la biodiversità 2030 COM(2020) 380;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 giugno 2021, n. 269708 recante la suddivisione in regioni di provenienza dei materiali di moltiplicazione delle specie di interesse forestale individuate per il territorio italiano e loro caratteristiche principali;

**VISTO** il decreto del Direttore generale dell'economia montana e delle foreste 6 luglio 2021, n. 307490 recante l'approvazione del Registro nazionale dei materiali di base ai sensi dell'articolo 10 del d. lgs. 10 novembre 2003, n. 386 e dell'articolo 4 del DM 30 dicembre 2020, n. 9403879;

**RAVVISATA** l'opportunità d'incentivare l'attività delle Regioni e delle Province autonome per favorire l'attuazione delle più recenti disposizioni attuative del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 sopra menzionate, di particolare rilevanza per gli aspetti che le stesse intendono regolamentare nell'ottica della conservazione della biodiversità forestale, della gestione delle risorse genetiche forestali, dello studio delle dinamiche dei sistemi forestali, e, pertanto, di destinare a tale finalità una parte delle risorse del *Fondo per le foreste italiane* per l'annualità 2022;

**TENUTO CONTO** del parere positivo rilasciato dal Tavolo di concertazione permanente del Settore forestale di cui al decreto ministeriale n 6792 del 26 giugno 2019 nella seduta dell'11 maggio 2022;



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**ACQUISITA** l'intesa della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 27 luglio 2022;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1** *(Finalità)*

1. Per quanto indicato nelle premesse, le risorse del *Fondo per le foreste italiane* per l'anno 2022, integrate dai fondi provenienti dall'annualità 2021 e conservati in bilancio quali residui di stanziamento, ai sensi dell'articolo 34 *bis* della legge n. 196/2009, sono destinate a finanziare gli interventi di seguito specificati, volti a favorire la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane:

FINALITA'	IMPORTO	ANNUALITA'
Tutela e valorizzazione degli Alberi Monumentali	€ 364.000,00	2021
	€ 1.336.000,00	2022
Boschi vetusti e Registro nazionale dei materiali di base	€ 3.100.000,00	2022
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.800.000,00</b>	

#### **Articolo 2** *(Tutela e valorizzazione degli Alberi Monumentali)*

1. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, le risorse di cui all'articolo 1 sono destinate alla concessione di contributo alle Regioni e alle Province autonome finalizzato al sostegno finanziario degli interventi su alberi monumentali di particolare interesse, di proprietà sia pubblica sia privata, in continuità con le azioni già poste in essere o ancora in corso per la stessa finalità a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le foreste italiane assegnate in base al precedente DM n. 9093602 del 04.09.2020.

2. Il contributo è destinato alla gestione degli alberi monumentali attraverso azioni puntuali, mirate e pianificate, volte al recupero delle funzionalità degli esemplari per garantirne la massima longevità, nonché alla valorizzazione degli stessi al fine di renderli una ricchezza per tutto il territorio e di farli diventare parte integrante della vita sociale e culturale. Gli interventi, soprattutto in ambienti antropizzati, devono essere attuati anche allo scopo di valutare il rischio per la pubblica sicurezza dovuto a problematiche di stabilità delle piante ed individuare le strategie adatte per ridurlo e controllarlo.



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

### **Articolo 3**

*(Boschi vetusti)*

1. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni per la gestione e tutela e l'identificazione delle aree definibili come *boschi vetusti*, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, art. 3, comma 2, lett. *s-bis*) e art. 7, comma 13 *bis*), sulla base di quanto indicato dalle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti, approvate con DM n. 604983 del 18.11.2021, le risorse di cui all'articolo 1 sono destinate alla concessione di contributo alle Regioni e alle Province autonome finalizzato al sostegno finanziario per l'identificazione delle aree definibili come *boschi vetusti*.

2. Il contributo è destinato:

- all'individuazione e valorizzazione delle aree definibili come boschi vetusti verificando l'esistenza delle caratteristiche contenute nella definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera *s bis*) del decreto legislativo n. 34/2018, ovvero:
  - a) la presenza di specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico;
  - b) una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno 60 anni;
  - c) la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione e alla senescenza spontanee;
- all'individuazione e valorizzazione di aree che presentano solo due delle tre caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2, lettera *s-bis*) del decreto legislativo n. 34/2018 la cui evoluzione andrà seguita, favorendone la dinamica verso il raggiungimento di stadi più articolati nella struttura e complessi nella funzionalità ecosistemica in quanto boschi;
- alla verifica della coerenza dei boschi vetusti, già a vario titolo segnalati, con i criteri delle norme di riferimento.

### **Articolo 4**

*(Registro nazionale dei materiali di base)*

1. In base a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di commercializzazione dei *materiali forestali di moltiplicazione*, le risorse di cui all'articolo 1 sono destinate alla concessione di un contributo alle Regioni e alle Province autonome finalizzato al sostegno finanziario delle attività di individuazione e caratterizzazione.

2. I dati relativi ai materiali di base, aggiornati secondo le modalità definite dal Regolamento (UE) n. 1324/2021 della Commissione del 10 agosto 2021, dovranno essere comunicati dalle Regioni e Province autonome al competente Ufficio della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste e confluiranno nel Registro nazionale dei materiali di base.

### **Articolo 5**

*(Criteri di riparto e modalità di utilizzo)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri di seguito indicati:





## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

- a) per le finalità di cui all'art. 2 in ragione del numero di esemplari iscritti nell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia e del contesto in cui gli stessi sono ubicati, attribuendo minore valore alla gestione di alberi inseriti in ambito extraurbano rispetto a quelli siti in ambito urbano, ove gli interventi sono più frequenti a causa del maggior rischio per l'incolumità pubblica che essi rappresentano in caso di problemi di stabilità;
  - b) per le finalità di cui agli artt. 3 e 4 sulla base dell'estensione della superficie forestale in ettari stimata dall'ultimo Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio - INFC pubblicato, relativo all'anno 2015.
2. Gli importi assegnati a ciascuna Regione e Provincia autonoma, ripartiti sulla base dei criteri indicati al comma precedente, sono riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A e all'Allegato B che costituiscono parte integrante del presente decreto.

### **Articolo 6** (Modalità di utilizzo)

1. Ciascuna Regione o Provincia autonoma potrà autonomamente allocare le risorse finanziarie assegnate con il presente decreto ai sensi della Tabella di cui all'Allegato B, destinandole variamente all'attuazione finalità cui agli articoli 3 e 4 in considerazione delle priorità individuate a livello locale e contestualizzate in base alle peculiari realtà territoriali, mantenendo, invece, separata gestione per le risorse finanziarie assegnate ai sensi della Tabella di cui all'Allegato A con specifica ed esclusiva destinazione alla tutela degli alberi monumentali.
2. Indipendentemente dalle decisioni assunte in merito a quanto riportato al comma precedente, dovrà comunque essere garantito, entro due anni dall'erogazione dei fondi, il perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - a) con riferimento a quanto previsto nell'art 3 - "*Boschi vetusti*":
    - aver completato le attività di ricognizione delle aree su cui insiste il bosco vetusto, verificando la perimetrazione dei boschi vetusti attualmente già riconosciuti a vario titolo, per l'identificazione e relativo riconoscimento dello status di bosco vetusto, nonché aver dato le linee di gestione per almeno uno dei boschi identificati;
    - in assenza di formazioni di cui al precedente alinea, aver individuato le aree che presentano solo due delle tre caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n34/2018. Per tali aree saranno indicate misure gestionali per favorire il raggiungimento dei requisiti mancanti.
  - b) con riferimento a quanto previsto nell'art. 4 - "*Registro nazionale dei materiali di base*":
    - aver provveduto alle attività di revisione e/o integrazione degli attuali materiali di base ammessi nei registri regionali, completa di perimetrazione delle relative superfici, con l'ammissione di almeno n.10 materiali di base da parte di ciascun Organismo ufficiale competente per Regione e Provincia autonoma, nel caso in cui tale numero non sia stato ancora raggiunto.



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

### **Articolo 7** *(Monitoraggio)*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero, a partire dall'anno successivo all'erogazione dei fondi, separate e dettagliate relazioni con la descrizione delle attività realizzate e delle analisi svolte, sia nella gestione degli alberi monumentali di propria competenza sia ai fini dell'attuazione degli obiettivi indicati al precedente articolo 6, con la segnalazione delle eventuali criticità riscontrate e delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie oggetto del presente decreto, eventualmente integrate da altre fonti finanziarie afferenti alle risorse ordinarie dei rispettivi bilanci, ovvero a risorse aggiuntive provenienti da differenti strumenti finanziari di origine statale o comunitaria.

### **Articolo 8** *(Risorse finanziarie)*

1. Le attività di cui al presente decreto sono finanziate a valere sulle risorse stanziato dall'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 determinate nell'ammontare complessivo di € 4.800.000,00 e iscritte sul capitolo 8010 – *“Fondo per le foreste italiane”* – piano gestionale 1 *“Somme da assegnare alle Regioni e alle Province autonome per interventi nel settore forestale finalizzati alla tutela, valorizzazione, monitoraggio e diffusione della conoscenza delle foreste italiane nel quadro di applicazione dell'art. 1, comma 663, della legge 145/2018”* dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero nell'ambito della Missione *“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”* - Programma *“Tutela e valorizzazione dei territori rurali montani e forestali”*- Centro di Responsabilità CdR2 *“Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale”*, come di seguito suddivise:

- € 364.000,00 a carico dei fondi iscritti come residui di stanziamento di provenienza dell'anno 2021 conservati ai sensi dell'art. 34-bis, comma 3, della legge n. 196/2009;
- € 4.436.000,00 a carico dei fondi iscritti nella competenza dell'esercizio finanziario 2022.

3. Con ulteriori decreti ministeriali da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 664, della legge n. 145/2018 saranno definiti i criteri e le finalità di ripartizione delle risorse finanziarie allocate sul *“Fondo per le foreste italiane”* per l'anno 2022 e non destinate con il presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma,

Stefano Patuanelli



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**TABELLA Allegato A**

**Riparto risorse stanziato dall'articolo 1, comma 663, della legge 31 dicembre 2018, n. 145  
Tutela e valorizzazione degli Alberi Monumentali (art. 2)**

Regione/Provincia	N. alberi in Elenco	N. alberi in ambito urbano	N. alberi in ambito extraurbano	Contributo da Assegnare (*)
ABRUZZO	298	65	233	124.340,00
BASILICATA	151	30	121	61.999,00
BOLZANO	43	14	29	19.524,00
CALABRIA	101	18	83	40.762,00
CAMPANIA	177	134	43	106.528,00
EMILIA ROMAGNA	103	34	69	46.927,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	344	175	169	177.776,00
LAZIO	160	34	126	66.452,00
LIGURIA	112	52	60	56.176,00
LOMBARDIA	263	209	54	161.676,00
MARCHE	121	31	90	52.065,00
MOLISE	176	30	146	70.562,00
PIEMONTE	250	94	156	117.832,00
PUGLIA	144	17	127	55.148,00
SARDEGNA	410	40	370	154.141,00
SICILIA	159	71	88	78.783,00
TOSCANA	78	20	58	33.568,00
TRENTO	85	6	79	31.171,00
UMBRIA	174	82	92	87.689,00
VALLE D'AOSTA	108	19	89	43.502,00
VENETO	205	126	79	113.379,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.662</b>	<b>1.301</b>	<b>2.361</b>	<b>1.700.000,00</b>

(*) Coefficiente di riparto in ambiente urbano	685,0695144	importo per albero
Coefficiente di riparto in ambiente extraurbano	342,5347572	importo per albero





*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**TABELLA Allegato B**

**Riparto risorse stanziato dall'articolo 1, comma 663, della legge 31 dicembre 2018, n. 145  
Boschi vetusti e Registro dei materiali di base (artt. 3 e 4)**

<b>Regione/Provincia</b>	<b>Superficie forestale in ettari (dati dell'INFC 2015)</b>	<b>Contributo da assegnare (coefficiente di riparto calcolato in misura proporzionale alla sup. in ettari dell'INFC) (**)</b>
ABRUZZO	474.599	133.092,00
BASILICATA	392.412	110.044,00
BOLZANO	375.351	105.260,00
CALABRIA	650.620	182.453,00
CAMPANIA	491.259	137.764,00
EMILIA ROMAGNA	638.816	179.143,00
FRIULI V.G.	373.614	104.772,00
LAZIO	648.148	181.760,00
LIGURIA	387.244	108.595,00
LOMBARDIA	692.220	194.119,00
MARCHE	313.081	87.797,00
MOLISE	173.273	48.591,00
PIEMONTE	975.424	273.538,00
PUGLIA	191.738	53.769,00
SARDEGNA	1.300.991	364.837,00
SICILIA	387.234	108.592,00
TOSCANA	1.189.722	333.633,00
TRENTO	407.086	114.159,00
UMBRIA	413.956	116.086,00
VALLE D'AOSTA	107.976	30.280,00
VENETO	469.695	131.716,00
<b>TOTALE</b>	<b>11.054.458</b>	<b>3.100.000,00</b>

(**) Coefficiente di riparto in base alla superficie forestale in ettari	0,280	importo per ettaro
--------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------